



# **COMUNE di GARDA**

Provincia di Verona  
Lungolago Regina Adelaide, 15  
37016 GARDA VR  
Codice Fiscale e P. IVA 00419930235

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO  
PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI A:**

**STUDIAMO INSIEME  
SPAZIO FAMIGLIA  
PROGETTO FIOCCO  
PROGETTO PRONTO...MAMMA**

**ANNI 2024 – 2025**

**CIG. ZD63D40CF6**

### **Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO**

Il presente Capitolato ha per oggetto l'affidamento dei servizi:

- STUDIAMO INSIEME
- PROGETTO FIOCCO
- PROGETTO PRONTO MAMMA
- SPAZIO FAMIGLIA

per gli anni 2024-2025.

### **Art. 2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

I rapporti tra le parti sono regolati dalle condizioni generali dei servizi indicati nel presente Capitolato e dal Codice dei contratti - D.Lgs. n. 36/2023.

### **Art 3 - SCELTA DEL CONTRAENTE**

Il servizio sarà aggiudicato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023.

Saranno ammesse soltanto offerte in ribasso mentre saranno escluse le offerte alla pari od in aumento.

L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida.

Per questa procedura il Comune di Garda si avvarrà della piattaforma telematica GPA <https://gpa.appaltiamo.eu/login.aspx>

### **Art. 4 - DURATA DEL SERVIZIO**

Il presente appalto ha durata per gli anni 2024/2025 come da allegato **Progetto dei servizi sociali** - con eventuale sospensione in occasione delle festività o altri eventi che verranno comunicati alla Ditta aggiudicataria dagli uffici competenti, comunicato con congruo preavviso.

I servizi inizieranno a titolo indicativo il 01.01.2024 e cesseranno il 31.12.2025. Verrà comunicata la data di effettivo inizio dai servizi sociali comunali.

Alla naturale scadenza, il contratto si intende cessato automaticamente senza bisogno di formale disdetta tra le parti, preavviso, diffida o costituzione in mora.

### **Art. 5 - DESCRIZIONE DEI SERVIZI**

I servizi dovranno essere svolti come da allegato progetto dei servizi sociali.

I servizi in appalto dovranno essere svolti dall'aggiudicataria con propria organizzazione nel rispetto e secondo le modalità previste dal presente Capitolato Speciale, dal Progetto allegato e dalla normativa vigente nel settore.

### **Art. 6 - VALORE DELL'APPALTO**

Gli importi dei servizi "PRONTO...MAMMA" e "FIOCCO" sono stimati rispettivamente e indicativamente in € **960,00** e € **650,00 annuali**. Non sono soggetti a ribasso. Pertanto la Ditta offerente dovrà tenere conto del costo complessivo del servizio e non del costo orario. Tali importi potranno subire delle variazioni in aumento o diminuzione. Tale servizio dovrà essere fornito dalla ditta aggiudicataria e fatturato al Comune di Garda.

L'importo a base d'asta e soggetto a ribasso è fissato in: € **22,00 orario, I.V.A. esclusa** solo ed esclusivamente per i servizi:

**"STUDIAMO INSIEME" e "SPAZIO FAMIGLIA".**

**L'offerta economica non potrà essere al di sotto di € 20,00 costo orario.** Il prezzo è comprensivo di tutti i costi connessi all'erogazione delle prestazioni, quali spese per il personale, spese per lo spostamento sul territorio degli operatori.

**L'importo complessivo stimato dell'affidamento, rapportato all'intera durata, è di € 39.460,00 I.V.A. di legge esclusa (€ 22,00 x n. 1620 ore + € 1.920,00 + € 1.300,00 + € 600,00)** comprensivo dell'importo relativo ai costi per gli oneri di sicurezza.

L'importo complessivo di aggiudicazione del servizio è meramente presuntivo e non è impegnativo per il Comune di Garda perché il suo ammontare effettivo dipenderà dal numero delle ore realmente effettuate.

#### **Art. 7 - ESTENSIONE O RIDUZIONE DEL CONTRATTO**

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di estendere il servizio del presente capitolato o ridurre la prestazione conformemente alle specifiche necessità.

La Ditta, in tal caso, dovrà provvedere su specifica richiesta dell'Amministrazione Comunale, ad assicurare l'aumento o la riduzione dei servizi agli stessi patti e condizioni del contratto.

La presente ipotesi sarà, comunque, attuabile entro i limiti del 20% dell'importo contrattuale.

#### **Art. 8 - REVISIONE PREZZI**

Ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 36/2023 si procede alla revisione dei prezzi. La clausola di revisione dei prezzi non apporta modifiche che alterino la natura generale del contratto, si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo della fornitura in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e opera nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui sopra si utilizzano gli indici sintetici elaborati dall'ISTAT dei prezzi al consumo.

#### **Art. 9 - PERSONALE**

Il concessionario dovrà:

- garantire la presenza degli educatori necessari;
- assicurare i servizi con proprio personale (dipendente e/o incaricato) particolarmente qualificato e di assoluta fiducia, dotato di comprovata esperienza e professionalità specifiche inerenti il compito da svolgere. Tutto il personale educativo impiegato, compreso quello reclutato per le sostituzioni temporanee, dovrà possedere un'esperienza, documentata, in servizi ricreativi e/o educativi (pubblici o privati) di almeno due anni;
- garantire la qualità del servizio attraverso la continuità del personale utilizzato, assicurandone tempestivamente la sostituzione in caso di assenze per ferie, malattie, permessi ecc.;
- individuare un Referente (del quale indicare nome e recapito in caso d'emergenza) che tenga i contatti con il Comune;
- comunicare in tempo utile i nomi e i relativi curricula del personale che intende mettere a disposizione;
- applicare, nei confronti del proprio personale, che dovrà essere obbligatoriamente maggiorenne, tutto quanto previsto dal CCNL del settore competente, vigente nel periodo di tempo in cui si svolge il servizio e tutte le norme di legge in materia di previdenza, assistenza, assicurazione e sicurezza (con specifico riferimento agli adempimenti di cui al D. Lgs. 81/08);
- rendersi garante che il personale, che svolgerà il servizio in oggetto, rimarrà a suo completo carico sotto ogni aspetto e non costituirà rapporto di dipendenza con il Comune.

Il personale che opera nel servizio garantisce, mediante i propri modelli comportamentali, un'attiva partecipazione ai processi educativi: esso dovrà pertanto mantenere un corretto comportamento verso i minori e le loro famiglie, nonché verso gli altri operatori del servizio e il personale scolastico e dovrà relazionarsi con il proprio Referente al fine di un continuo proficuo confronto sull'andamento del servizio.

Nel caso di verificata inadeguatezza delle prestazioni erogate da parte del personale impiegato, pur nel rispetto dei diritti dei lavoratori, il Comune di Garda potrà richiedere al concessionario la sostituzione del personale con altro più idoneo.

Il concessionario è ritenuto responsabile unico dell'operato del personale da lui dipendente o comunque incaricato, anche per quanto riguarda il dovere di riservatezza, e a lui spettano la direzione, la gestione del servizio e l'organizzazione del personale.

Il concessionario assume in proprio ogni responsabilità presente e futura in ordine allo svolgimento del servizio in oggetto, esonerando il Comune ora per allora.

#### **Art. 10 - ALTRI ADEMPIMENTI**

Il concessionario:

- somministrerà agli utenti un questionario sul gradimento del servizio, ne elaborerà i risultati e li trasmetterà al Responsabile del Servizio Area Affari Generali, al termine di ciascun anno, in forma di schema riassuntivo, compresi eventuali suggerimenti per il miglioramento del servizio e il superamento di eventuali criticità;
- dovrà dotarsi di un registro delle presenze giornaliero degli iscritti;
- dovrà assicurare la custodia e la cura degli spazi e arredi messi a disposizione per lo svolgimento dei servizi e averne cura; qualora si ravvisassero danni ai predetti beni dovuti a incuria e/o disattenzione del personale, anche nella sua attività di sorveglianza degli utenti iscritti ai servizi, questi danni verranno stimati e addebitati al concessionario.

#### **ART. 11 – OBBLIGHI E ONERI DEL COMUNE**

Il Comune provvede a quanto segue:

- alla pulizia dei locali;
- alle spese per il riscaldamento del locale, per l'erogazione dell'acqua e dell'energia elettrica;
- all'acquisto di materiale consumo;

A carico dell'Operatore economico sono:

- le spese per il personale richiesto per la gestione del servizio.

#### **ART. 12 - LUOGO DEL SERVIZIO**

I servizi “STUDIAMO INSIEME” e “SPAZIO FAMIGLIA” verranno effettuati presso i locali comunali; la sede del servizio il “FIOCCO” è itinerante fra gli spazi pubblici comunali dei diversi Comuni coinvolti. Il Servizio “PRONTO.....MAMMA” verrà effettuato presso gli utenti che ne faranno richiesta.

#### **Art. 13 - RESPONSABILE REFERENTE DELL'APPALTO**

L'appaltatore dovrà nominare un responsabile referente dei servizi, il cui nominativo e recapito telefonico dovrà essere comunicato al Comune di Garda, con il compito di mantenere i rapporti con il Comune, nonché rispondere ed intervenire in caso di problemi che dovessero insorgere nell'espletamento dei servizi.

#### **Art. 14 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE**

Sono ammessi a partecipare, purché in possesso dei relativi requisiti, i soggetti di cui all'art. 65 del D.Lgs. n. 36/2023.

Possono presentare domanda le ditte in possesso dei seguenti requisiti:

- iscrizione alla Camera di Commercio per attività coincidente con quella oggetto del presente appalto;
- in assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023;
- in possesso del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) attestante il

- regolare versamento dei contributi e dei premi assicurativi e accessori;
- in regola con la normativa in materia di sicurezza D.Lgs. 81/2008;
- aver svolto, nel triennio antecedente alla pubblicazione del presente appalto, almeno un (1) servizio analogo per tipologia ed importo;
- iscrizione alla piattaforma telematica GPA <https://gpa.appaltiamo.eu/login.aspx>

#### **Art. 15 - ASSICURAZIONI CONTRO INFORTUNI E DANNI**

E' a totale carico dell'affidatario, senza riserve od eccezioni, ogni onere e responsabilità, sia civile che penale, per danni che dovessero derivare agli utenti, all'operatore stesso, a terzi e a cose, in relazione all'espletamento del servizio oggetto del presente affidamento o a cause ad esso connesse. L'aggiudicatario ha l'obbligo di stipulare polizza di responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera, in relazione all'oggetto dell'appalto, per danni che dovessero occorrere agli utenti del servizio, o a terzi, nel corso dello svolgimento dell'attività, ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni, per un massimale unico non inferiore ad €. 2.000.000,00, con estensione specifica ai danni causati a terzi da tutti coloro che svolgano, a qualsiasi titolo, inclusi volontari, attività per conto dell'impresa. La copertura R.C.T. dovrà inoltre comprendere i danni subiti da detti soggetti nell'espletamento della loro attività a favore dell'aggiudicatario.

La succitata polizza dovrà espressamente contenere la copertura di Responsabilità personale degli operatori dell'aggiudicatario che presteranno servizio.

#### **Art. 16 - ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA SICUREZZA**

Viste le caratteristiche e la tipologia del servizio reso e la mancanza di interferenze con dipendenti della Pubblica Amministrazione, non sono previsti oneri per la redazione del D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze).

#### **Art. 17 - CORRISPETTIVI - FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

Il pagamento delle fatture sarà effettuato dalla Stazione Appaltante a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato all'aggiudicatario, dopo l'attestazione di regolare svolgimento del servizio e della regolarità contributiva della Ditta, entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura.

Si precisa che l'accertamento della regolarità del servizio non esonera l'aggiudicatario da eventuali responsabilità per difetti e difformità accertati successivamente.

La regolare intestazione e compilazione delle fatture, nonché la corretta spedizione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte del Comune di Garda.

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010, l'aggiudicatario è obbligato ad utilizzare uno o più conti correnti o postali dedicati alle commesse pubbliche e a comunicare i soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sul predetto conto/conti.

Si impegna a comunicare al Comune di Garda, entro 7 giorni mediante PEC, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

In caso di mancato rispetto dell'obbligo di effettuare tutte le transazioni relative all'esecuzione del presente contratto attraverso l'utilizzo dei conti dedicati, così come previsto dalla citata Legge 136/2010, il contratto si intenderà risolto espressamente ai sensi dell'art. 1456 c.c..

#### **Art. 18 - CCNL E ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI.**

Nell'esecuzione delle attività che formano oggetto della presente procedura, l'appaltatore è tenuto alla scrupolosa osservanza delle leggi, dei regolamenti, degli usi, dei contratti collettivi di lavoro e di ogni altra norma vigente, sia in rapporto alle modalità di prestazione, sia nei confronti del personale dipendente.

Il CCNL di riferimento è il seguente: COOPERATIVE SOCIALI.

L'aggiudicatario dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti impiegati nell'esecuzione del

servizio oggetto dell'appalto, un trattamento economico e normativo pari o superiore a quello risultante dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori delle imprese del settore di riferimento indicato dalla stazione appaltante, nonché un trattamento economico complessivamente pari a quello risultante dagli accordi integrativi locali in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i servizi oggetto di gara.

Nel caso in cui l'appaltatore non avesse dipendenti, dovrà rendere apposita dichiarazione. Nell'offerta l'appaltatore indicherà, ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. nr. 36/2023, il differente CCNL applicato purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, ovvero che non risultano a carico dell'impresa suoi dipendenti.

L'appaltatore è, inoltre, obbligato ad ottemperare a tutti gli obblighi previdenziali e assistenziali verso i propri dipendenti, in base alle disposizioni legislative e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di previdenza ed assistenza, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

#### **Art. 19 - CONTROLLI**

Questa Amministrazione avrà titolo di verificare in qualsiasi momento l'andamento dei servizi, e a tale scopo potrà realizzare controlli senza nessuna formalità, attraverso l'invio di propri funzionari nelle ore nelle quali viene realizzato il servizio.

#### **Art. 20 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO**

La ditta aggiudicatrice è la sola responsabile di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, anche nel caso che, all'atto dell'offerta, abbia indicato la parte dell'appalto che intende subappaltare.

E' fatto, comunque espresso divieto di cessione totale o parziale, sotto pena di risoluzione, del contratto medesimo.

#### **Art. 21 - PENALITÀ**

Il verificarsi di eventuali manchevolezze o inadempimenti nello svolgimento del servizio, imputabili alla ditta appaltatrice, saranno contestate dal Comune di Garda, a mezzo PEC, entro giorni 30 (trenta) dalla piena conoscenza del fatto. Entro il termine di giorni 10 dalla ricezione della contestazione, l'appaltatore potrà presentare le proprie controdeduzioni. In caso di mancato accoglimento delle giustificazioni e/o controdeduzioni addotte dall'appaltatore, il Comune di Garda provvederà, entro giorni 60 dal ricevimento delle controdeduzioni, ad applicare le sanzioni pecuniarie comprese tra un minimo di € 103,29 ed un massimo di € 516,45, a seconda della gravità del fatto che ha determinato la mancanza o l'inadempimento. Le sanzioni suddette, una volta determinate, sono detratte dalla fattura emessa successivamente all'adozione del provvedimento amministrativo.

#### **Art. 22 - RISOLUZIONE DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO**

il Comune di Garda può recedere dall'affidamento, rimanendo in ogni caso salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni, senza che per questo la ditta appaltante o chiunque altro possa vantare diritto o pretesa alcuna, nei casi in cui lo stesso:

- non inizi l'esercizio del servizio nel termine fissato o, iniziato, lo abbandoni, ovvero lo interrompa;
- impieghi personale non in possesso dei requisiti professionali richiesti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia e di esperienza dichiarati in sede di gara;
- non provveda alla sostituzione del personale assente;
- si renda responsabile di gravi o ripetute irregolarità in ordine amministrativo, anche con riferimento agli adempimenti in materia di osservanza degli obblighi derivanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dai relativi integrativi locali, o di gestione del servizio;
- in tutti gli altri casi espressamente previsti nel presente Capitolato e allegati.

La risoluzione deve essere preceduta da formale contestazione del fatto, intimata con PEC ai sensi di legge.

Senza che per questo l'affidatario o chiunque altro possa vantare diritto o pretesa alcuna, è in ogni caso riconosciuta la piena facoltà del Comune di Garda, a suo insindacabile giudizio, di non

addivenire alla sottoscrizione del presente atto o di procedere alla revoca dell'affidamento della concessione nei sottoelencati casi:

I. vengano meno le ragioni di interesse pubblico che hanno portato alla costituzione del servizio;

II. sia riconosciuta l'opportunità della soppressione del servizio;

III. ne venga sospeso l'esercizio per cause di forza maggiore e non sia possibile ripristinarlo con sicurezza di continuità. In caso di sospensione del servizio, per cause di forza maggiore, che consentano comunque il ripristino del servizio stesso, il Comune di Garda impartisce, a suo insindacabile giudizio, le condizioni per l'eventuale prosecuzione della concessione.

#### **Art. 23 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Il contratto sarà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., nei casi in cui la ditta affidataria:

- venga a perdere i requisiti di idoneità morale o professionale per l'esercizio della professione di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs 36/2023;
- proceda alla cessione totale o parziale del contratto medesimo o conceda il subappalto in violazione delle prescrizioni del Capitolato e/o delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia.

In caso di risoluzione del rapporto contrattuale, il Comune di Garda si riserva la facoltà di intraprendere le necessarie ulteriori azioni legali a tutela dei propri interessi.

#### **Art. 24 - ULTERIORI CAUSE DI NULLITÀ DEL CONTRATTO**

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. 165/01, il soggetto aggiudicatario, sottoscrivendo il presente contratto o atto equipollente, attesta di non aver sottoscritto contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Garda che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stazione appaltante nei propri confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal summenzionato comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

L'Impresa/soggetto fornitore è tenuto, altresì, all'osservanza ed all'applicazione, nei confronti dei propri collaboratori, a qualsiasi titolo, delle norme comportamentali di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 nonché di quelle del Comune di Garda, contenute nel codice di comportamento integrativo, approvato con deliberazione di G.C. nr. 40 del 31.03.2016 in quanto applicabili.

L'inosservanza delle disposizioni già menzionate o comunque la tenuta di una condotta non conforme ai principi richiamati dalle disposizioni regolamentari sopra citate costituisce giusta causa di risoluzione del contratto.

Al fornitore viene inoltre sottoposta la sottoscrizione del patto di integrità, approvato con deliberazione di G.C. nr. 35 del 29.04.2022 in allegato al P.T.P.C.T. periodo 2022-2024.

#### **Art. 25 - SOSTITUZIONE DELL'AFFIDATARIO**

In caso di decadenza dall'aggiudicazione o di risoluzione del contratto, il Comune di Garda può affidare il servizio, anche senza nuova istruttoria, alle condizioni già ammesse ed approvate, alla ditta che segue in graduatoria, che presenti i requisiti previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto e dalle norme di legge, di regolamento e di atto amministrativo vigenti in materia.

#### **Art. 26 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Pena la nullità del contratto, la ditta aggiudicataria è tenuta ad uniformarsi a quanto previsto dall'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" della Legge n. 136 del 13.08.2010 "Piano straordinario contro le mafie".

### **Art. 27 - IMPOSTE, TASSE E VINCOLI CONTRATTUALI**

La sottoscrizione della lettera commerciale equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza, da parte della ditta aggiudicatrice, di tutta la documentazione oggetto del presente appalto nonché delle leggi e disposizioni nazionali, regionali, provinciali e comunali in materia.

Sono a carico della ditta aggiudicatrice, le spese relative alle marche da bollo.

### **Art. 28 - ELEZIONE DI DOMICILIO. FORO COMPETENTE**

L'appaltatore elegge domicilio attributivo di giurisdizione in Garda, presso la sede del Comune, Lungolago Regina Adelaide, nr. 15.

Tutte le eventuali controversie e questioni in genere che dovessero insorgere tra il Comune di Garda e la ditta appaltante, sia durante il periodo dell'affidamento che al termine dello stesso, quale ne sia la natura (tecnica, amministrativa, ecc.), in relazione a tutto quanto previsto dal presente Capitolato, nessuna esclusa né eccettuata, che non si siano potute definire mediante accordo bonario, sono deferite alla competenza del Tribunale di Verona.

### **Art. 29 - SPESE**

Ogni importo, tassa o diritto inerente e conseguente alla stipulazione del contratto, è a carico dell'affidatario.

### **Art. 30 - PRIVACY.**

I dati forniti in occasione della partecipazione alla presente procedura saranno trattati, sia con l'ausilio di strumenti elettronici che senza tale ausilio, esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali del Comune di Garda connesse all'esecuzione del presente contratto, e saranno trattati nel rispetto del GDPR 2016/679 e delle previsioni di cui al D.Lgs. 196/03. Tali dati sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge e di regolamento e il loro mancato conferimento potrebbe comportare la mancata o parziale non esecuzione del contratto nei confronti dell'Impresa.

Il Titolare del trattamento è il Comune di Garda. L'informativa è pubblicata sul sito del Comune di Garda.

Il DPO è la società Match di Massimo Giuriati & C. S.a.s. di cui il referente per il Comune di Garda è il Dott. Massimo Giuriati - Tel. 0415055615 - E-mail: [dpo@comune.garda.vr.it](mailto:dpo@comune.garda.vr.it) - PEC: [matchsas@legalmail.it](mailto:matchsas@legalmail.it).

### **Art. 31 - NORMA DI RINVIO**

Per quanto qui non espressamente previsto si rinvia, in quanto applicabili, alle disposizioni del Regolamento, del Codice Civile, nonché alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di atti amministrativi in materia.

Garda, 14.11.2023

IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI  
Barbara Lo Galbo  
(Documento firmato digitalmente)